

STATUTO DELLA SOCIETA'
"TERME DI MONTECATINI S.P.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "TERME DI MONTECATINI S.P.A."

Articolo 2

La Società ha la sede in Montecatini Terme (PT).

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e/o del revisore per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2035 (duemilatrentacinque) e potrà essere prorogata una o più volte per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4

La Società, nell'osservanza del disposto dell'art. 22 comma 3 L. 59/1997 come modificato dall'art. 7 L. 127/1997 e successive modificazioni o integrazioni, ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerarie esistenti o che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio, anche al minuto, delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivati, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici, ricreativi, commerciali, anche al dettaglio di prestazioni di servizi e somministrazione di alimenti e bevande.

La società ha altresì per oggetto l'attività di gestione, svolta professionalmente, di beni immobili di qualsiasi natura nonché la prestazione di servizi nel settore del giardinaggio e della floricoltura.

Potrà assumere o concedere partecipazioni od interessenze in imprese e società, concedere fidejussioni o avalli e garanzie in genere.

La società potrà assumere beni in leasing.

All'uopo potrà altresì compiere tutti quegli atti che direttamente o indirettamente, siano rivolti al conseguimento dei fini suddetti.

La società potrà affidare a terzi, in tutto o in parte, anche attraverso singoli rami d'azienda, la gestione delle attività sociali.

TITOLO II

CAPITALE - AZIONI

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 26.753.620,00 (ventiseimilionisettecentocinquantatremilaseicentoventi virgola zero zero) diviso in numero 26.753.620 azioni da euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, di cui numero 8.340.000 azioni privilegiate, senza diritto di voto e con i diritti di cui agli articoli 27 e 28 del vigente Statuto sociale e numero 18.413.620 azioni ordinarie.

Il capitale sociale potrà essere aumentato con conferimenti in denaro, in natura e/o con capitalizzazioni delle riserve disponibili, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci presa a norma di Legge.

Articolo 6

Le azioni sono ordinarie o privilegiate senza diritto di voto, nominative ed indivisibili, e vengono emesse al loro valore nominale.

In caso di aumento del capitale sociale è possibile emettere azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

All'atto dell'aumento del capitale sociale con conferimenti in denaro, i soci hanno diritto d'opzione in proporzione al numero delle azioni già possedute e al loro tipo.

Le azioni e i diritti di opzione possono essere ceduti.

I soci a parità di prezzo e condizioni di cessione, hanno il diritto di prelazione in qualsiasi caso di alienazione, delle azioni e dei diritti, fatta eccezione per il trasferimento a titolo gratuito fra Enti locali e tra questi e la Regione.

Il socio che intenda trasferire tutte o parte delle azioni di cui è titolare dovrà darne comunicazione agli altri soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al domicilio risultante dal Libro dei Soci, indicando nella medesima il prezzo e le modalità di alienazione.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione devono comunicare, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la loro intenzione a tutti gli altri soci entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta.

Nel caso in cui più soci esercitino congiuntamente il diritto di prelazione, le azioni in vendita saranno attribuite ai medesimi in proporzione alle quote azionarie dagli stessi possedute.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

L'assemblea legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto

vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 8

L'assemblea è ordinaria e straordinaria e viene convocata con le formalità di legge dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi e nelle forme di legge.

Articolo 9

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per la nomina degli amministratori e dei sindaci scaduti di carica. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società tale termine può essere prorogato comunque a non oltre centottanta giorni.

E' necessaria l'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria dei soci per il compimento dei seguenti atti:

- a) Acquisti, vendite, permuta, donazioni, costituzione di servitù attive e passive o di altri diritti reali relativi a beni immobili;
- b) Concessioni in uso o in esercizio e affitto di aziende o rami d'azienda, affidamento in gestione di qualsiasi titolo anche di singole attività sociali;
- c) Accensione di mutui prestati, acquisto di titoli ed azioni, cessioni di crediti, rilascio di garanzie cambiarie e ipotecarie, dirette e fideiussorie;
- d) Trasformazioni aziendali;
- e) Assunzione di impegni riguardanti l'esercizio aziendale, a carattere continuativo di durata superiore ad un anno con esclusione degli impegni relativi al personale;
- f) Assunzione dei Direttori e del Dirigente Sanitario.

Articolo 10

L'assemblea straordinaria è convocata, secondo le disposizioni di legge, per deliberare sugli aumenti e sulle riduzioni del capitale sociale e sulle altre eventuali modifiche del presente Statuto e sulle altre materie ad essa riservate dalle leggi.

Articolo 11

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

L'Organo amministrativo deve convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o, in loro vece i sindaci, non provvedono, il Tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere

risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla. Ai sensi dell'art. 2406 c.c., l'assemblea deve essere convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori.

Articolo 12

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno otto giorni prima dell'assemblea. Tale comunicazione deve avvenire con mezzi tali da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento nel termine suddetto.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea e le materie all'ordine del giorno;
- le altre prescrizioni eventualmente richieste dalla legge.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 13

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 14

Ogni socio avente diritto di partecipare all'assemblea ha diritto di farsi rappresentare ed in tal caso si applicano le disposizioni dell'art. 2372 c.c..

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci.

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o da chi ne fa le veci; in caso di loro assenza o impedimento l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea dovrà verificare la regolare costituzione della medesima, la regolarità degli interventi e delle deleghe.

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di amministrazione è assistito da un segretario designato dallo

stesso o nominato dall'assemblea.

Di ogni adunanza viene redatto processo verbale sottoscritto dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, e dal segretario, e riportato nell'apposito Libro sociale.

Per l'intervento nelle assemblee è richiesto il preventivo deposito delle azioni da eseguirsi nei cinque giorni precedenti e con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Ogni azione ordinaria ha diritto ad un voto.

Spetta al Presidente dell'Assemblea ogni decisione sul diritto di intervento all'Assemblea e sulla regolarità delle deleghe.

Articolo 15

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci presenti.

L'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo 16

L'assemblea straordinaria sia in prima convocazione che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno 2/3 (due/terzi) del capitale sociale per le deliberazioni concernenti:

- 1) Le modifiche all'oggetto sociale;
- 2) La proroga e lo scioglimento anticipato della società;
- 3) L'aumento e la riduzione del capitale sociale, oltre i casi prescritti dalla legge;
- 4) Trasformazione della società;
- 5) Revoca dello stato di liquidazione;
- 6) Trasferimento della sede sociale all'estero;
- 7) Emissione di azioni privilegiate.

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati, che possono essere non soci. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia

espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né ai dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo di queste ultime.

Articolo 17

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale redatto e sottoscritto ai sensi di legge. Pure ai sensi e nei termini di legge, dovranno essere proposte le eventuali impugnazioni alle delibere stesse.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18

La società è di norma amministrata da un Amministratore unico o, nei casi previsti dalle norme, da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica tre esercizi come stabilito dall'art. 2383 c.c. e sono rieleggibili. La nomina deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dell'organo.

L'amministratore deve in ogni caso dare notizia agli altri amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società.

Articolo 19

Gli emolumenti e quanto altro a qualsiasi titolo spettante all'organo amministrativo, sono stabiliti, dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero mandato. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Qualora uno o più amministratori rimangano in carica per un periodo inferiore ad un anno il relativo emolumento annuo sarà rapportato ai dodicesimi di anno in cui l'amministratore o gli amministratori avranno ricoperto la carica.

Articolo 20

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questi, nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina,

elegge tra i propri membri un Presidente ed, eventualmente un vicepresidente, quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo, senza il riconoscimento di compensi aggiuntivi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età salvo diversa designazione del consiglio.

Il Consiglio può eleggere un segretario, scelto anche fuori dai suoi membri. Il Presidente ed il Segretario firmano i verbali delle riunioni del consiglio e possono rilasciare copie ed estratti degli atti sociali, convalidandoli con la loro firma, agli effetti previsti dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci a norma del codice civile.

Esso deve, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta domanda per iscritto dalla maggioranza degli Amministratori in carica o due sindaci effettivi.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno. Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta e nei casi di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche mediante videoconferenza.

Articolo 21

Qualora la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione la gestione dovrà essere delegata ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea. L'organo amministrativo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società; più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge riservati all'assemblea dei soci ed escluse tutte quelle per le quali occorre la preventiva autorizzazione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, ridurre il capitale nel caso di recesso del socio, attribuire la rappresentanza sociale a determinati amministratori, deliberare la fusione con società

interamente partecipate o partecipate al 90%, adeguare il presente Statuto a disposizioni normative sopravvenute. La direzione aziendale può essere affidata ad un Direttore da nominarsi anche fra persone estranee alla società. Il Direttore qualora il Consiglio di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità, può assistere senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio.

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma dell'art. 2381 del codice civile ad uno dei suoi membri determinando i limiti della delega. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 23

La rappresentanza legale della società di fronte ad ogni Autorità ed ai terzi spetta al Presidente od a chi ne fa le veci, con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrati, conferendo ogni mandato all'uopo.

La firma sociale spetta, inoltre, agli Amministratori, al Direttore e procuratori, a cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia conferita congiuntamente o separatamente, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti. Qualora, per dimissioni od altra causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà cessato di carica l'intero consiglio e l'assemblea degli azionisti dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

Articolo 24

Nel caso in cui l'Amministrazione della società venga affidata ad un Amministratore Unico, a questi spetteranno tutti i poteri previsti dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione nonché la presidenza dell'Assemblea, l'uso della firma digitale, la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.-

Il compenso per l'Amministratore Unico viene deliberato dall'Assemblea. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato.

L'Amministratore unico, designato dal socio Regione Toscana previa intesa con il socio Comune di Montecatini Terme, durerà in carica fino a due esercizi e scadrà come previsto dal 2° co. dell'art. 2383 c.c. e potrà essere riconfermato.

I componenti degli organi amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n.

175/2016, fermo restando il divieto di nominare soggetti in quiescenza così come previsto dal D.L. 95/2012.-

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci, due dei quali nominati dal Comune di Montecatini Terme e l'altro nominato dalla Regione Toscana, nonché da due sindaci supplenti, nominati uno dalla Regione Toscana e l'altro dal Comune di Montecatini Terme.

La nomina del Collegio Sindacale è effettuata dall'Assemblea e deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dell'organo. I Sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma dell'art. 2399 c.c. Per quanto attiene a compiti, responsabilità e agli emolumenti dei Sindaci si applicano le norme di legge regolanti la materia. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza.

In particolare il collegio sindacale ha i poteri e i doveri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. La revisione legale non può essere affidata al Collegio Sindacale. Il collegio sindacale deve essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 c.c.

Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e essere sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche in videoconferenza.

I componenti degli organi di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 175/2016, fermo restando il divieto di nominare soggetti in quiescenza così come previsto dal D.L. 95/2012.-

TITOLO VI

RECESSO

Articolo 26

Il diritto di recesso spetta, per tutte o per parte delle

proprie azioni, ai soci che non hanno acconsentito all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dallo statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso previsti dall'art. 2437 c.c.;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione riguardante:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di titoli azionari. I criteri di determinazione del valore delle azioni sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 2437 ter c.c. con riferimento alle prospettive reddituali della società, esse sono calcolate secondo il metodo patrimoniale reddituale, che tenga conto anche dell'avviamento.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Articolo 27

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione dovrà redigere il bilancio di esercizio e la relativa relazione sull'attività della società entro il termine di cui all'art. 9 del presente Statuto.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) al Fondo di Riserva Legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale;
- b) alle azioni privilegiate è attribuito il diritto, con priorità sulle azioni ordinarie, a percepire sugli utili, di cui l'assemblea deliberi la distribuzione, un dividendo pari al 5% del loro valore nominale e, successivamente, un dividendo di pari importo alle azioni ordinarie. I residui utili saranno ripartiti tra tutte le azioni senza distinzione tra categorie.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 28

Le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore e la determinazione dei loro poteri e del

compenso ad essi spettante dovranno essere stabilite dall'Assemblea, che delibererà con le maggioranze richieste per l'Assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento della società, le azioni avranno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero loro valore nominale; successivamente, verranno rimborsate nella medesima misura le azioni ordinarie. Gli ulteriori eventuali utili residui attivi di liquidazione saranno ripartiti in modo tale che alle suddette azioni sia attribuita una somma maggiorata del 5% rispetto a quella assegnata alle azioni ordinarie.

Le azioni subiranno gli effetti delle riduzioni del capitale sociale per perdite solo dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 29

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci e che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero dovranno essere risolte da un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pistoia. Il collegio arbitrale dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via irrituale secondo diritto ed equità.

Resta fin d'ora stabilito che la decisione del collegio vincolerà le parti. Il collegio determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La soppressione o le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative in materia di società per azioni.

TITOLO X

DIRITTO D'ACCESSO

Articolo 30

Le notizie e le informazioni fornite ai soci in adempimento di obblighi di legge dovranno essere messe a disposizione di Consiglieri comunali, provinciali e regionali (rappresentanti di Enti soci) che ne facciano richiesta nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa.

Salvo espressa deroga da parte degli amministratori, i destinatari di dette notizie ed informazioni saranno tenuti al segreto, dovendosi espressamente e preventivamente obbligare in tal senso.

F.TO CARLO BROGIONI

F.TO RAFFAELE LENZI, Notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.